

RESPONSABILITA' GENITORIALE

Quando i nostri figli sono a scuola ...

27 maggio 2021

LA CULPA IN EDUCANDO E LA CULPA IN VIGILANDO



L'ILLECITO COMMESSO DAL MINORE

ILLECITO CIVILE

Art. 2043 cod.civ.

“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”

ILLECITO PENALE

Imputabilità del minore *infraquattordicenne (14-18 anni)*

Il minore risponde penalmente

Le conseguenze risarcitorie ricadono sui genitori

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Violazione di una norma collegata a una sanzione amministrativa (es codice della strada)

Ne risponde il genitore, che sarà tenuto a pagare la relativa sanzione

LE NORME DI RIFERIMENTO

Art. 30 della Costituzione

“E’ dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Art. 147 del Codice Civile

Prevede

“(...)l’obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”

IN COSA CONSISTE L'EDUCAZIONE per la giurisprudenza

- Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo in parole, ma anche e soprattutto in comportamenti e in presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare. (Cass.Civ.- Sent. 28/08/2009)
- Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. (Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009
Cass. Civ.- sent.28/08/2009)

IN COSA CONSISTE

Il dovere di educare i figli

IL RUOLO DEI GENITORI

I genitori devono

- **fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi**
- **provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza**

IN COSA CONSISTE

Il dovere di vigilanza dei genitori

GLI OBBLIGHI DEI GENITORI

I genitori hanno

- il potere-dovere di esercitare il controllo e la vigilanza sul comportamento dei figli minori.
- il dovere di vigilanza sul minore è ancorato all'indole ed all'educazione, al livello di maturità raggiunta, nel senso che la vigilanza deve essere tanto più elevata quanto minore è l'educazione impartita, e si attenua man mano che egli cresce di età.

Attenuazione del dovere di vigilanza del genitore: età e maturità del figlio

Si può escludere che il minore quasi diciottenne debba essere costantemente controllato e che sia sempre necessaria la presenza di un genitore, soprattutto se, avuto riguardo all'età in relazione all'educazione impartita e al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extra-familiare.

LA RESPONSABILITÀ DEL GENITORE

Norma di riferimento



- Art. 2048 cod. civ.1°comma

CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO

DEI GENITORI

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori

DUPLICE NATURA

I GENITORI sono responsabili dei figli minori

- **sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza (*Culpa in vigilando*)**
- **sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare (*Culpa in educando*)**

PRESUNZIONE di RESPONSABILITA' del GENITORE

- Se l'onere probatorio circa l'assenza di colpa nella vigilanza si attenua con il crescere dell'età del minore, al contrario, i doveri educativi permangono costanti nel tempo.
- L'esistenza o meno della *culpa in educando* va valutata anche in relazione alla gravità della condotta tenuta dal minore. Infatti, più è grave l'illecito da questo commesso più è evidente una carenza educativa da parte dei genitori.

CASISTICA – CULPA IN EDUCANDO

LA GIURISPRUDENZA HA RAVVISATO LA CARENZA EDUCATIVA NEI CASI di

- **Omicidio commesso dal minore quasi maggiorenne**
- **Violenza sessuale di gruppo**
- **Circolazione del minore su un motoveicolo dal motore modificato**
- **Circolazione del minore su motoveicolo in assenza di patentino e di casco**
- **Atti di bullismo/cyberbullismo**

PROVA LIBERATORIA

- Art. 2048 cod. civ. 3° comma

Le persone indicate nei commi precedenti (*genitori, tutori, precettori..*) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal figlio minore i genitori devono provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avergli impartito un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole e alla personalità del minore.

La prova liberatoria per il genitore

- La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee a evitare il fatto.

***SI TRATTA DI UNA PROVA POSITIVA E NON NEGATIVA
MOLTO DIFFICILE DA FORNIRE***

- La giurisprudenza è molto rigorosa e non ritiene sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di aver impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua responsabilità.

In caso di separazione, divorzio o di genitori non coniugati

LA RESPONSABILITÀ PERMANE

GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI, NON CONIUGATI

- A seguito della modifica dell'art. 155 cod.civ., operata dalla legge n.54, 8 febbraio 2006, si è accentuato ancor di più il ruolo educativo dei genitori separati.
Infatti, anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
- In tale contesto, non è più possibile ritenere che la semplice separazione personale tra i genitori o lo scioglimento del vincolo matrimoniale escludano la possibilità di esercitare la potestà genitoriale e la funzione educativa.
- Il *dovere* educativo e di vigilanza dei genitori sui figli minori è, sempre sussistente anche nell'ipotesi di genitori non coniugati.

CASISTICA

in caso di SEPARAZIONE/ DIVORZIO

- Si è ritenuta la responsabilità per il danno cagionato dal minore mediante la commissione del reato di violenza sessuale anche in capo al genitore separato e presso il quali il minore non era stato collocato.
- La *ratio* della decisione risiede nella valutazione per cui la violazione imputabile ai genitori riguarda non già la vigilanza, bensì l'educazione, che deve essere impartita anche dal genitore separato, soprattutto se – come nel caso di specie – abbia frequenti rapporti con il proprio figlio. (Tribunale di Milano, 16 dicembre 2009)

AFFIDAMENTO del minore A TERZI

- La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti).
- L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*

ma non da quella di culpa in educando.

MINORI AFFIDATI A TERZI

RESPONSABILITA' della SCUOLA

- ART. 2048 cod. civ. 2° comma

I PRECETTORI e COLORO CHE INSEGNANO UN MESTIERE o UN'ARTE SONO RESPONSABILI DEL DANNO CAGIONATO DAL FATTO ILLECITO DEI LORO ALLIEVI E APPRENDISTI NEL TEMPO IN CUI SONO SOTTO LA LORO VIGILANZA

- **LE PERSONE INDICATE NEI COMMI PRECEDENTI SONO LIBERATE DALLA RESPONSABILITA' SOLTANTO SE PROVANO DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO**

- L'art. 2048 , 3° comma del cod.civ. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una COLPA PRESUNTA, ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi.



L'obbligo di sorveglianza durante le attività scolastiche

QUANDO

L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto.

- **La responsabilità sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva**
- **Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc.**



GRADUAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA DEI DOCENTI

COME

Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi dell'art. 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo "dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto".

Se, quindi, la sorveglianza , "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori", al contrario, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni.

PROVA LIBERATORIA

- Art. 2048 cod. civ. 3° comma

Le persone indicate nei commi precedenti (*genitori, tutori, precettori..*) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Occorre dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione in via preventiva di *misure organizzative e disciplinari* idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità dell'azione dannosa.

CASISTICA

- **1)E' stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'insegnante per *culpa in vigilando* nell'ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi.**
- **2)Non è stata ritenuta sussistente *la culpa in vigilando* dell'insegnante nel caso di incidente accorso ad un alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza dell'insegnante e l'ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire.**

POSSIBILE CONCORSO di RESPONSABILITA' tra genitori e scuola

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*.



CASI di CONCORSO DI COLPA GENITORI-SCUOLA

- E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e concorrentemente a *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito dall'edificio scolastico durante l'orario di lezione, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il patentino.
- Gli atti di bullismo compiuti, a scuola, dal minore vengono imputati anche ai genitori per *culpa in educando*

CHI PUÒ ESSERE CITATO IN GIUDIZIO DAL DANNEGGIATO DEL FATTO ILLECITO DEL MINORE

- Possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di *culpa in educando*, sia il Ministero dell'Istruzione per il fatto del dipendente responsabile a titolo di *culpa in vigilando*.



PROFILI PROCESSUALI

- Dal punto di vista processuale, l'insegnante non è convenuto direttamente in giudizio in quanto unico legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione.
- Nell'ipotesi di condanna per essersi accertata la responsabilità per *culpa in vigilando* del docente, il Ministero potrà agire in rivalsa nei confronti di quest'ultimo se ha agito con dolo o colpa grave.

CONCORSO di RESPONSABILITA' e RESPONSABILITA' SOLIDALE

- In caso di concorso di responsabilità tra istituzione scolastica e genitori, la responsabilità è *“solidale”*, ossia il danneggiato può rivolgersi a ciascuno dei responsabili e pretendere l'intero risarcimento anche da uno solo di essi.
- Nei rapporti tra debitori corresponsabili, invece, ciascuno è tenuto per la sua quota (*50% oppure diversa graduazione di concorso stabilita dal Giudice*)

AMBITO di OPERATIVITA' della POLIZZA ASSICURATIVA SCOLASTICA

Ogni istituzione scolastica stipula POLIZZE ASSICURATIVE al fine di garantire una copertura assicurativa sia agli alunni sia al personale scolastico nel caso di infortuni e/o sinistri/ danneggiamenti.

Queste polizze, tuttavia, non forniscono copertura per la “culpa in educando” attribuibile ai genitori dell’alunno, che potrebbero essere tenuti a risarcire il danno provocato dal minore.



**IL FATTO
ILLECITO
INTEGRANTE
REATO**

**IMPUTABILITA'
DEL MINORE**

- **LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE**

- **IL MINORE TRA 14 E 18 ANNI E' IMPUTABILE SE CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DEI FATTI**
- **VIENE SOTTOPOSTO A PROCESSO PENALE DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI**
- **POSSONO ESSERE IRROGATE PENE DETENTIVE E MISURE PENALI DI COMUNITA' (*ad esempio affidamento ai servizi sociali – semiliberta'*)**

IL REATO COMMESSO DAL MINORE DI 14 ANNI

- **IL MINORE DI ANNI 14 NON E' IMPUTABILE, TUTTAVIA SE RITENUTO PERICOLOSO PER LA COMUNITA' PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A "PROCESSO DI SICUREZZA" DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E SUBIRE MISURE DI SICUREZZA QUALI LA LIBERTA' VIGILATA E IL RICOVERO IN COMUNITA' (*Riformatorio Giudiziario*)**
- **PUO' ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE LA CAPACITA' EDUCATIVA DEI GENITORI**

LA CULPA IN EDUCANDO E L'ILLECITO PENALE COMMESSO DAL MINORE

- **SE LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE INVECE LE CONSEQUENZE RISARCITORIE DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEL MINORE RICADONO SUI GENITORI, SECONDO LE REGOLE CIVILISTICHE (ART. 2048 cod.civ. – CULPA IN EDUCANDO).**

CASI DI BULLISMO A SCUOLA

- **RAPPRESENTA UNA TIPICA IPOTESI IN CUI ALLA RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA (SE, AL CORRENTE DELLA VICENDA, NON SI E' ATTIVATA PER FAR CESSARE I COMPORTAMENTI INCRIMINATI) SI AFFIANCA LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER CULPA IN EDUCANDO.**
- **LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO E' SOLIDALE TRA I GENITORI DEL "BULLO" E IL MIUR**

(Tribunale di Roma Sentenza N. 6919/2018)

IL MINORE E L'USO DI INTERNET

- **IL MINORE PUO' ESSERE VITTIMA DI UN REATO MA PUO' ANCHE AUTORE DI UN FATTO REATO.**
- E' UN FENOMENO SEMPRE PIU' DIFFUSO**
- **I MINORI SPESSO NON HANNO CONSAPEVOLEZZA DELLA RILEVANZA PENALE DEI LORO COMPORTAMENTI –**

**MOLTEPLICI IPOTESI DI REATO POSSONO ESSERE COMMESSI
DAL MINORE ATTRAVERSO L'USO DI INTERNET**

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ tra Scuola, docenti e alunni

scuola secondaria di primo grado



Il patto educativo di corresponsabilità rappresenta l'espressione di un progetto educativo condiviso, di un impegno comune, di un confronto e di un'alleanza educativa tra la scuola e le famiglie, in un percorso di crescita che vede coinvolti attivamente tutti i soggetti:

le famiglie, gli alunni e i docenti

**Si ringrazia per
l'attenzione**

Avv. Tullia Dalmasso